

PRODUZIONE BIOLOGICA

MANUALE PROCEDURALE

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. FONTI NORMATIVE.....	3
3. SIGLE E DEFINIZIONI	4
4. COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI	5
5. FASCICOLO AZIENDALE	7
6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI BIOLOGICI	7
7. PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI VARIAZIONE	9
8. PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI BIOLOGICI ...	12
8.1 RECESSO.....	12
8.2 ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO	13
9. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PAP	13
10. PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA NOTIFICA E DEL PAP	15
10.1 Accesso ai moduli per la presentazione della notifica e del PAP	15
10.2 Informatizzazione, sottoscrizione e presentazione della notifica	15
10.2.1 <i>Competenza territoriale</i>	17
10.2.2 <i>Indicazioni sull'imposta di bollo</i>	17
10.2.3 <i>Data di inizio conversione e durata periodo conversione - indicazioni</i>	18
10.2.4 <i>Documentazione trasmessa unitamente alla notifica</i>	19
11. DESCRIZIONE ATTIVITÀ PER L'INVIO DELLA NOTIFICA A SIB	19
11.1 Protocollazione e costituzione del fascicolo dell'operatore.....	19
11.2 Verifica rispetto dei termini di presentazione e competenza territoriale.....	20
11.3 Verifica formale della notifica.....	20
11.3.1 <i>Verifica esistenza provvedimenti di esclusione a carico dell'operatore</i>	21
11.3.2 <i>Verifica della completezza della notifica</i>	21
11.3.3 <i>Operatore produttore vegetale: verifica data inizio conversione</i>	22
11.3.4 <i>Operatore produttore vegetale e/o zootecnico: verifica produzioni parallele</i>	23
11.3.5 <i>Verifica del rispetto dei tempi di comunicazione delle variazioni</i>	23
11.3.6 <i>Verifica dell'invio al portale nazionale</i>	24
11.4 Chiusura procedimento iscrizione elenco regionale operatori biologici	25
12. ALLEGATI	25

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono le modalità di presentazione delle comunicazioni in capo all'operatore biologico (notifiche e programmi annuali di produzione) e le attività di verifica che Avepa effettua sulle notifiche di attività con metodo biologico presentate dagli operatori che effettuano l'attività di produzione e preparazione al fine di trasmetterle al portale nazionale per l'iscrizione degli stessi nell'elenco regionale degli operatori biologici.

La gestione delle notifiche degli operatori biologici che effettuano l'attività di importazione rimane in capo al Ministero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto ministeriale prot. 2049/2012.

2. FONTI NORMATIVE

Si elencano qui di seguito le principali fonti normative di riferimento:

- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (tale regolamento si applica ai prodotti immessi nel mercato prima del 1° gennaio 2021);
- regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (tale regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2021);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo;
- decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- decreto ministeriale del 7 luglio 2005 e successive modifiche recante "Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, preparazioni alimentari";

- decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 e successive modifiche recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”;
- decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 e successive modifiche recante “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- decreto ministeriale del 18 luglio 2018 n. 6793 recante “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, 889/208 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;
- nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero delle politiche agricole n. 9697084 del 17.12.1996;
- nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo prot. 61886 del 6 settembre 2018 avente ad oggetto “Data presa in carico delle prime notifiche da parte dell'OdC”;
- nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 39003 del 24.05.2018 avente ad oggetto “Produzione parallela in agricoltura biologica di cui al reg. (CE) 834/07 art. 11”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3549 del 30 dicembre 2010 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter Lr 25 febbraio 2009 n.9)”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 15 marzo 2011 “Sportello Unico Agricolo. Approvazione schema convenzione di affidamento ad AVEPA delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare previste dal Piano industriale per l'inserimento del personale regionale di cui alla DGRV n. 3549 del 30 dicembre 2010”.

3. SIGLE E DEFINIZIONI

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

Biobank open project (BOPV): gestionale per la presentazione e la gestione delle comunicazioni degli operatori biologici

Docway: applicativo per la gestione e protocollazione delle comunicazioni

CAA: centro di assistenza agricola

CUAA: codice unico di identificazione delle aziende

DGRV: deliberazione della Giunta Regionale del Veneto

DM: decreto ministeriale

MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

PAP: Programma annuale delle Produzioni

PAPP: Programma annuale delle Preparazioni

PAI: Programma annuale delle Importazioni

PEC: posta elettronica certificata

SAU: superficie agricola utilizzata

SIB: Sistema informativo biologico

SUA: Sportello unico agricolo provinciale dell'AVEPA

UBA: unità bovino adulta

Appezamento: insieme di più particelle o porzioni di particelle catastali omogenee ovvero aventi lo stesso macrouso (orientamento produttivo), stesso regime di coltivazione (convenzionale/biologico/conversione) e medesima data di inizio conversione

Autorità competente: autorità centrale dello Stato Membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite dal reg. (CE) n. 834/2007 o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo

Autorità di controllo: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite dal reg. (CE) n. 834/2007 o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo

Fascicolo aziendale: è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa

Macrouso: identifica l'orientamento produttivo dell'utilizzo della particella (es. ortive, fruttiferi, ecc.)

Notifica: comunicazione con la quale l'operatore biologico, che effettua l'attività di produzione e/o preparazione e/o importazione, informa della sua attività alle autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'attività stessa è esercitata. La comunicazione di inizio di attività biologica viene definita "PRIMA NOTIFICA", mentre la comunicazione di variazione della situazione aziendale viene definita "NOTIFICA DI VARIAZIONE"

Operatore biologico: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni previste dal reg. (CE) n. 834/2007 nell'ambito dell'impresa biologica di sua conduzione

Organismo di certificazione (OdC): ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dal reg. (CE) 834/2007, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ovvero qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto

Unità produttive (UP): l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione

4. COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Competenze dell'operatore biologico

Sono in capo all'operatore biologico le seguenti attività:

- costituire e tenere aggiornato il fascicolo elettronico aziendale;
- comunicare l'inizio dell'attività di produzione biologica tramite la presentazione di una PRIMA NOTIFICA secondo le disposizioni del presente manuale;
- comunicare, tramite una NOTIFICA DI VARIAZIONE e secondo le disposizioni del presente manuale, ogni mutamento delle informazioni presenti nell'ultima notifica presentata;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il programma annuale delle produzioni e/o preparazioni e/o importazioni;
- presentare il programma annuale di variazione entro 30 gg dalla presentazione della NOTIFICA DI VARIAZIONE nei casi previsti al capitolo 9 "Disposizioni per la presentazione del PAP";
- comunicare tempestivamente il recesso volontario dal sistema di controllo della produzione biologica;
- non presentare, in caso di esclusione, una prima notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosità;
- adempiere, per quanto non specificato nei punti precedenti, agli obblighi previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 20 del 23.02.2018.

Competenze dell'AVEPA

Sono in capo all'AVEPA le seguenti attività:

- gestione dell'attività preistruttoria della notifica propedeutica all'invio della stessa al portale nazionale SIB;
- procedimento di iscrizione nel registro regionale degli operatori biologici produttori e preparatori e aggiornamento del medesimo.

Competenze dell'OdC

Gli adempimenti cui è tenuto l'OdC, nell'ambito delle attività ad esso conferite, dalla data di caricamento nel portale nazionale SIB della NOTIFICA sono così sintetizzati:

- valutazione dell'operatore per accertare la sussistenza dei requisiti di carattere tecnico fissati nei regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
- emissione del documento giustificativo entro 90 giorni dalla data di invio al portale nazionale SIB della notifica (con attribuzione dell'identificativo univoco denominato n. di protocollo all'interno di BOPV);
- comunicazione all'operatore e all'AVEPA delle eventuali risultanze negative della propria valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di carattere tecnico fissati nei regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica.

L'OdC deve provvedere all'emissione di successive attestazioni nei casi di:

- allungamento o riduzione del periodo di conversione;
- modifiche della situazione aziendale determinate dall'aumento dell'attività biologica;
- modifiche della situazione aziendale determinate dal ritorno in conversione per penalità.

Ulteriori adempimenti a carico dell'OdC sono rappresentati dalle comunicazioni relative a:

- eventuali non conformità;

- adozione di provvedimenti di esclusione dal sistema di controllo per le produzioni biologiche;
- adempiere, per quanto non specificato nei punti precedenti, agli obblighi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 20 del 23.02.2018.

5. FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale è il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01.12.1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica amministrazione.

Con DGRV n. 4098 del 30.12.2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 01.01.2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3-bis del d.lgs. 165/1999 e successive modifiche.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate con DGR n. 3758 del 26.11.2004 e successive modifiche, e attuate con decreto del dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24.12.2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall'AVEPA con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

Prima di attivare qualunque procedimento è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale inserita a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

È compito dell'operatore biologico mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e provvedere a fronte della variazione della situazione aziendale a richiedere all'ente gestore del fascicolo (CAA o AVEPA) l'aggiornamento dello stesso trasmettendo idonea documentazione. Il fascicolo aziendale è l'atto preliminare alla presentazione della notifica (DM 1° febbraio 2012).

Per la compilazione della notifica l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nel fascicolo aziendale, integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologico (DM 1° febbraio 2012).

Per tutti gli ulteriori aspetti procedurali e gestionali si rimanda al documento "Manuale per la gestione del fascicolo aziendale", approvato con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI BIOLOGICI

Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano o immettono sul mercato i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg. (CE) 834/2007 e intendono assoggettarsi per la prima volta al metodo biologico, sono tenuti a:

- notificare l'inizio della loro attività;

- aderire al sistema di controllo di un Organismo di controllo scegliendo tra quelli autorizzati dal MIPAAF al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco dei produttori biologici. L'elenco degli OdC autorizzati dal MIPAAF è disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia (<http://www.avepa.it/documenti-biologica>) nella pagina dedicata alla produzione biologica.

Gli operatori che presentano la PRIMA NOTIFICA, devono innanzitutto costituire o aggiornare il loro Fascicolo elettronico aziendale secondo le disposizioni di cui al cap. 4 “Fascicolo aziendale”.

Gli operatori che vogliono aderire per la prima volta al processo di certificazione biologica, devono presentare all'AVEPA, tramite il gestionale BOPV, una PRIMA NOTIFICA secondo le modalità di cui al capitolo 10.2 “*Informatizzazione e presentazione della notifica*”.

La notifica firmata **deve** essere inviata tramite PEC o raccomandata AR o consegnata a mano allo Sportello unico agricolo competente per territorio entro 10 giorni lavorativi dalla data di rilascio della notifica in BOPV, secondo le disposizioni di cui al capitolo 10.2 “*Informatizzazione e presentazione della notifica*”.

Una volta ricevuta la notifica, lo Sportello provvede a protocollare in *Docway* la lettera di accompagnamento o la PEC. Il funzionario provvede a verificare che la notifica sia stata compilata correttamente.

A seconda dei casi, si procede nella modalità di seguito descritte:

- a) qualora non venga rilevata alcuna irregolarità, provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi invia formalmente all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale;
- b) nel caso in cui vengano riscontrati degli errori formali di compilazione della notifica che possono essere corretti tramite consultazione delle banche dati a disposizione dell'Agenzia, lo Sportello unico agricolo può procedere alla correzione della notifica senza coinvolgere formalmente l'operatore biologico. Gli errori formali corrispondono a quelli che rientrano nelle casistiche descritte al capitolo 11.3.6 “*Verifica dell'invio al portale nazionale*”. Effettuate le correzioni necessarie, lo Sportello unico agricolo provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi provvede ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale dettagliando le correzioni effettuate. Alla comunicazione dell'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale dovrà essere allegata la copia della notifica corretta d'ufficio;
- c) qualora le verifiche evidenzino degli errori di compilazione che non rientrano nelle casistiche descritte nel capitolo 11.3.5 “*Verifica dell'invio al portale nazionale*” oppure la prima notifica sia priva della marca da bollo, lo Sportello unico agricolo invia all'operatore, e per conoscenza all'OdC, una formale richiesta di integrazioni dando indicazione dei tempi entro i quali deve essere fornite le informazioni o i documenti. Se l'operatore fornisce le integrazioni necessarie, lo Sportello unico agricolo provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi invia formalmente all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale con allegata la copia della notifica corretta d'ufficio. Nel caso in cui le integrazioni e/o la documentazione non siano sufficienti a sanare le irregolarità, la notifica, una volta repertoriata in BOPV, verrà posta nello stato di “NON VALIDA” e lo Sportello unico agricolo provvede a dare comunicazione formale della non validità sia all'operatore che all'OdC di controllo prescelto invitando l'operatore alla presentazione di una nuova PRIMA NOTIFICA;
- d) nel caso in cui lo Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità non sanabili e che non rientrano nella casistiche soprarielimate (indicazione errata dalla data di inizio conversione, produzioni vegetali parallele, produzioni zootecniche parallele, notifica di inizio attività rilasciata

prima che siano trascorsi i due anni dalla data della misura di esclusione fatta salva l'esclusione per morosità), lo Sportello unico agricolo, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, attribuisce alla notifica un numero e data di repertorio quindi pone la notifica nello stato di "NON VALIDA". Lo Sportello unico agricolo provvede a dare comunicazione formale della non validità sia all'operatore che all'OdC di controllo prescelto invitando eventualmente l'operatore alla presentazione di una nuova PRIMA NOTIFICA.

Entro 90 giorni dalla data di invio della notifica al portale nazionale SIB, l'OdC emette il documento giustificativo e lo rende disponibile in SIB, dandone comunicazione allo Sportello unico agricolo tramite PEC.

Le informazioni contenute nel documento giustificativo sono le seguenti:

- per i produttori vegetali, il riscontro puntuale sul metodo di produzione dei singoli appezzamenti con identificazione delle particelle e attribuendo per ogni appezzamento periodi di conversione appropriati;
- per i produttori zootecnici, il riscontro puntuale del metodo di produzione e attribuendo i periodi di conversione appropriati.

L'OdC provvede a trasmettere allo Sportello unico agricolo una comunicazione formale anche in caso di valutazione negativa descrivendo la motivazione e le tempistiche entro le quali l'operatore deve provvedere a sanare le eventuali irregolarità riscontrate al fine di ottenere l'assoggettamento al regime di produzione biologica.

Entro 20 giorni dalla data di caricamento in SIB del documento giustificativo, lo Sportello unico agricolo, previa verifica della coerenza tra il documento giustificativo e la notifica, comunica all'operatore la chiusura del procedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici e l'esito positivo o negativo dell'istruttoria. Nei successivi 10 giorni la Sede centrale procede con l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

L'esito negativo dell'istruttoria o la valutazione negativa da parte dell'OdC o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'OdC, comportano la mancata iscrizione all'elenco regionale ovvero il mancato assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.

In caso di mancato caricamento a sistema da parte dell'OdC del documento giustificativo entro il termine massimo di 180 giorni dal caricamento in SIB della notifica, lo Sportello unico agricolo provvederà a comunicare formalmente all'operatore l'impossibilità di iscrivere lo stesso nell'elenco regionale a causa della mancanza di un elemento essenziale alla conclusione del procedimento.

7. PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI VARIAZIONE

Le modifiche che comportano la presentazione di una NOTIFICA DI VARIAZIONE sono:

- variazione dei dati anagrafici;
- variazione delle unità produttive e/o attività nel numero e/o nel metodo di produzione;
- aumento o diminuzione della superficie condotta con metodo biologico e/o convenzionale;
- aumento o diminuzione di superficie con metodo biologico a seguito di redazione del piano di utilizzo su base grafica;
- variazione del macrouso sia in termini di tipologia di coltura (es. da superfici seminabili a fruttiferi) che di superficie;
- aumento o diminuzione del numero di allevamenti biologici e/o convenzionali;

- cambio dell'OdC di riferimento;
- affidamento o affrancamento a contoterzisti delle attività di lavorazione dei prodotti precedentemente in capo all'operatore stesso;
- aumento o diminuzione delle filiere trattate o delle fasi trattate nel caso di operatori preparatori;
- aumento o diminuzione delle filiere oggetto di importazione o dei Paesi terzi o dei prodotti importati nel caso di operatori importatori.

La NOTIFICA DI VARIAZIONE, in particolare se la modifica riguarda l'aumento o diminuzione della superficie aziendale condotta o del numero di allevamenti, deve essere informatizzata nel gestionale BOPV entro 30 giorni solari dall'avvenuta variazione.

L'operatore che deve comunicare una variazione dei dati anagrafici o di superficie condotta (es. dati anagrafici) deve innanzitutto provvedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale e successivamente alla presentazione della notifica tramite l'applicativo BOPV. Nella tabella sottostante vengono individuate le variazioni per le quali è necessario aggiornare il fascicolo elettronico aziendale prima di procedere alla compilazione informatizzata della NOTIFICA DI VARIAZIONE.

TIPOLOGIA DI VARIAZIONE	VARIAZIONE FASCICOLO
Variazione dati anagrafici (es. variazione ragione sociale, variazione dell'indirizzo della sede legale o del rappresentante legale)	SI
Variazione delle unità produttive e/o attività nel numero e/o nel metodo di produzione	NO
Aumento o diminuzione della superficie condotta con metodo biologico e/o convenzionale	SI
Variazione della superficie biologica a seguito della redazione del piano grafico	SI
Variazione del macrouso (es. da seminativo a fruttifero)	SI
Aumento o diminuzione del numero di allevamenti biologici e/o convenzionali	NO
Cambio dell'OdC di riferimento	NO
Affidamento o affrancamento dalle attività di lavorazione dei prodotti a contoterzisti	NO
Operatori preparatori: aumento o diminuzione delle filiere trattate (es. l'azienda deve notificare che aggiunge la filiera frutticola)	NO
Operatori preparatori: aumento o diminuzione delle fasi della filiera che vengono gestite dall'operatore (es. l'azienda deve notificare che aggiunge la fase di etichettatura)	NO
Operatori Importatori: aumento o diminuzione delle filiere oggetto di importazione (es. notifica di variazione per comunicare che l'azienda non importa più prodotti appartenenti alla filiera cerealicola)	NO
Operatori Importatori: aumento o diminuzione dai paesi dai quali effettua l'attività di importazione (es. notifica di variazione per comunicare che l'azienda non importa più prodotti dall'Uruguay)	NO

La NOTIFICA DI VARIAZIONE, una volta rilasciata, deve essere inviata tramite PEC o raccomandata AR o consegnata a mano allo Sportello unico agricolo competente per territorio entro 10 giorni lavorativi dalla data di rilascio della notifica in BOPV secondo le disposizioni di cui al capitolo 10.2 "Informatizzazione e presentazione della notifica".

Una volta ricevuta la notifica di variazione, lo Sportello provvede a protocollare in *Docway* la lettera di accompagnamento o la PEC. Il funzionario provvede a verificare che la notifica sia stata compilata correttamente.

A seconda dei casi, si procede nella modalità di seguito descritte:

- a) qualora non venga rilevata alcuna irregolarità, provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi provvede ad inviare formalmente all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale;
- b) nel caso in cui vengano riscontrati degli errori formali di compilazione della notifica che possono essere corretti tramite consultazione delle banche dati a disposizione dell'Agenzia, lo Sportello unico agricolo può procedere alla correzione della notifica senza coinvolgere formalmente l'operatore biologico. Gli errori formali corrispondono a quelli che rientrano nelle casistiche descritte al capitolo 11.3.5 *“Verifica dell'invio al portale nazionale”*. Effettuate le correzioni necessarie, lo Sportello unico agricolo provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi provvede ad inviare formalmente all'operatore dell'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale dettagliando le correzioni effettuate. Alla comunicazione dell'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale dovrà essere allegata la copia della notifica corretta d'ufficio;
- c) qualora le verifiche evidenzino degli errori di compilazione che non rientrano nelle casistiche descritte nel capitolo 11.3.5 *“Verifica dell'invio al portale nazionale”* oppure la prima notifica sia priva della marca da bollo, lo Sportello unico agricolo invia all'operatore, e per conoscenza all'OdC, una formale richiesta di integrazioni dando indicazione dei tempi entro i quali deve essere fornite le informazioni o i documenti. Se l'operatore fornisce le integrazioni necessarie, lo Sportello unico agricolo provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio e a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service. Quindi provvede ad inviare all'operatore dell'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale con allegata la copia della notifica corretta d'ufficio. Nel caso in cui le integrazioni e/o la documentazione non siano sufficienti a sanare le irregolarità, la notifica, una volta repertoriata in BOPV, verrà posta nello stato di *“NON VALIDA”* e lo Sportello unico agricolo provvede a dare comunicazione formale della non validità sia all'operatore che all'OdC di controllo prescelto invitando l'operatore alla presentazione di una nuova NOTIFICA DI VARIAZIONE;
- d) nel caso in cui lo Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità non sanabili (indicazione errata dalla data di inizio conversione, produzioni vegetali parallele, produzioni zootecniche parallele), lo Sportello unico agricolo, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, attribuisce alla notifica un numero e data di repertorio quindi pone la notifica nello stato di *“NON VALIDA”*. Lo Sportello unico agricolo provvede a dare comunicazione formale della non validità sia all'operatore che all'OdC di controllo prescelto invitando eventualmente l'operatore alla presentazione di una nuova NOTIFICA DI VARIAZIONE.

Solo nel caso in cui la notifica di variazione venga presentata per comunicare l'aumento o la diminuzione delle attività svolte con metodo biologico, l'OdC, entro 90 giorni dalla data di invio della notifica al portale nazionale, informa lo Sportello unico agricolo dell'emissione in SIB del documento giustificativo che dovrà contenere le informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore. In particolare, l'OdC riporta nel documento giustificativo le seguenti informazioni:

- per i produttori vegetali, il riscontro puntuale sul metodo di produzione dei singoli appezzamenti con identificazione delle particelle e attribuendo per ogni appezzamento periodi di conversione appropriati;

- per i produttori zootecnici, il riscontro puntuale del metodo di produzione e attribuendo i periodi di conversione appropriati.

Entro 20 giorni dalla data di caricamento in SIB del documento giustificativo, lo Sportello unico agricolo, previa verifica della coerenza tra il documento giustificativo e la notifica, comunica all'operatore la chiusura del procedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici e l'esito positivo o negativo dell'istruttoria. Nei successivi 10 giorni la Sede centrale procede con l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

L'esito negativo dell'istruttoria o la valutazione negativa da parte dell'OdC o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'OdC, comportano la mancata iscrizione all'elenco regionale ovvero il mancato assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.

In caso di mancato caricamento a sistema da parte dell'OdC del documento giustificativo entro il termine massimo di 180 giorni dal caricamento in SIB della notifica, lo Sportello unico agricolo provvederà a comunicare all'operatore l'impossibilità di iscrivere lo stesso nell'elenco regionale a causa della mancanza di un elemento essenziale alla conclusione del procedimento.

La variazione del CUA dell'azienda (cessione di un'azienda biologica ad un'altra azienda che intende assoggettarsi al metodo biologico) da parte di operatori già iscritti in elenco, è ritenuta costituzione di una nuova impresa e **non può essere oggetto** di una NOTIFICA DI VARIAZIONE ma bensì di una notifica di inizio attività a nome della nuova azienda.

8. PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI BIOLOGICI

L'AVEPA, con atto del Dirigente dello Sportello unico agricolo competente, procede alla cancellazione di un operatore biologico dall'elenco regionale a fronte della comunicazione del provvedimento di esclusione da parte dell'OdC o del recesso dall'assoggettamento al sistema di controllo dall'operatore biologico.

8.1 RECESSO

La comunicazione di recesso deve essere notificata dall'operatore biologico per iscritto (PEC o raccomandata AR o consegnata a mano) allo Sportello unico agricolo competente per territorio e all'OdC.

Nella comunicazione di recesso (**allegato A4**), l'operatore deve indicare chiaramente la motivazione del recesso (es. recesso volontario dal regime di certificazione biologica, recesso per cessata attività o cessione dell'azienda ad un altro operatore biologico, decesso dell'operatore, ecc.).

Nel caso in cui la motivazione del recesso sia il decesso dell'operatore, la comunicazione dovrà essere sottoscritta dall'erede adeguatamente attestato.

Il funzionario dello Sportello unico agricolo provvederà alla registrazione del recesso dell'operatore biologico nel gestionale BOPV, accertandosi che l'informazione venga trasmessa al portale nazionale e provvede a mettere in conoscenza in *Docway* il referente del settore produzioni biologiche della Sede centrale, che accerta se l'azienda stia beneficiando di un sostegno economico o di una priorità proprio perché assoggettata al regime biologico. Nel caso in cui l'operatore biologico sia intestatario di una domanda di aiuto o pagamento annuale e qualora il recesso pregiudichi l'ammissibilità della domanda di sostegno o l'erogazione del premio a favore dell'operatore biologico, il funzionario della Sede centrale provvede ad informare i referenti della materia.

L'operatore che intende cambiare l'OdC, ha l'obbligo di presentare una NOTIFICA DI VARIAZIONE allo Sportello unico agricolo competente per territorio. La comunicazione della variazione dell'OdC, NON DEVE essere oggetto di una comunicazione di recesso ma bensì di una NOTIFICA DI VARIAZIONE.

8.2 ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO

L'OdC che adotta a carico di un operatore un provvedimento di esclusione dal regime di controllo, deve darne comunicazione tramite PEC o raccomandata AR allo Sportello unico agricolo competente per territorio che provvederà a comunicare la chiusura del procedimento all'operatore. Nel caso in cui la motivazione dell'esclusione non sia riconducibile al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC, nel provvedimento si dovrà prescrivere che l'operatore non può presentare una nuova domanda di inizio attività (prima notifica) prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione.

Il funzionario dello Sportello unico agricolo provvederà quindi alla registrazione dell'esclusione dell'operatore nel gestionale BOPV accertandosi che l'informazione venga trasmessa al portale nazionale di SIB e provvede a mettere in conoscenza in *Docway* il referente del settore produzioni biologiche della Sede centrale che accerta se l'azienda stia beneficiando di un sostegno economico o di una priorità proprio perché assoggettata al regime biologico. Nel caso in cui l'operatore biologico sia intestatario di una domanda di aiuto o pagamento annuale e il provvedimento di esclusione pregiudichi l'ammissibilità del sostegno o l'erogazione del premio a favore dell'operatore biologico, il funzionario della Sede centrale provvede ad informare i referenti della materia.

9. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PAP

Secondo quanto disposto dal DM 18321/2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla data di repertoriamento in BOPV della notifica di inizio attività o di variazione, l'operatore provvede a presentare, tramite l'applicativo BOPV, il Programma Annuale delle produzioni (PAP).

Una volta che il PAP è stato portato nello stato di RILASCIATO, l'operatore provvede a darne comunicazione all'OdC affinché possa accertare la veridicità delle informazioni inserite durante la visita ispettiva.

La compilazione del PAP può essere effettuata dall'operatore stesso oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposito mandato/delega da parte dell'operatore), secondo le indicazioni di seguito specificate. Per le modalità di autorizzazione all'accesso agli applicativi si rinvia al successivo capitolo 10.1 "Accesso moduli per la presentazione della notifica e del PAP".

Il Programma annuale contiene le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche e nello specifico:

- Programma annuale delle produzioni vegetali (PAPV): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle;
- Programma annuale delle produzioni zootecniche (PAPZ): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità;
- Programma annuale delle produzioni d'acquacoltura (PAPA): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal reg. (CE) 710/2009;
- Programma annuale delle preparazioni (PAP): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione ovvero dalle operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti

animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

- Programma annuale delle importazioni (PAI): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da paesi terzi.

I contoterzisti che svolgono **solo attività di contoterzismo** sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale (art. 2 comma 3 del DM 18321/2012).

Le informazioni contenute nel Programma annuale sono riferite al periodo 01 gennaio - 31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione dell'anno compresa tra la data di rilascio della notifica e il 31 dicembre.

Il primo Programma annuale presentato in un determinato anno corrisponde alla Prima comunicazione; Programmi annuali successivi al primo, ma presentati sempre entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono comunicazioni di variazioni.

L'operatore biologico, previa presentazione di una NOTIFICA DI VARIAZIONE, deve comunicare la variazione al Programma Annuale precedentemente comunicato qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- aumento o diminuzione della superficie biologica condotta;
- cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
- cambio di varietà per le colture legnose agrarie;
- aumento o diminuzione dell'allevamenti biologici;
- cambio di specie o di razze allevate;
- diminuzione o aumento delle filiere o delle fasi della filiera di preparazione di competenza dell'azienda;
- aumento o diminuzione delle filiere e/o dei prodotti importati o dei Paesi Terzi nel caso di operatori importatori.

L'operatore biologico può comunicare la variazione al programma Annuale precedente presentato senza il rilascio di una NOTIFICA DI VARIAZIONE, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- modifica della varietà colturale all'interno dello stesso macrouso vegetale;
- aumento del 30% del prodotto importato;
- aumento o diminuzione del numero dei capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore ai 30 UBA/UP;
- aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiore a 150;
- aumento o diminuzione di entità di coltivazione e raccolta alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino le 20 tonnellate.

10. PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA NOTIFICA E DEL PAP

10.1 Accesso ai moduli per la presentazione della notifica e del PAP

La compilazione informatizzata della notifica e del PAP può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto delegato dal richiedente (ad es. CAA, studio professionale, organizzazione di categoria, ecc.) tramite il gestionale BOPV messo a disposizione dall'AVEPA (www.AVEPA.it).

I soggetti coinvolti nella compilazione informatizzata della notifica e del PAP hanno accesso secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e data di esecuzione.

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato, lo stesso deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti l'applicativo provvede alla precompilazione di alcuni quadri della notifica con i dati registrati nel fascicolo aziendale dell'operatore stesso.

Quindi, il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della notifica/PAP, per poter accedere al sistema informatico dell'Agenzia deve:

1. procedere (nel caso non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo: www.AVEPA.it/applicativi;
2. completata la registrazione, accedere con le proprie credenziali alle pagine personali dell'applicativo GUARD, dove si potrà creare una nuova struttura, se non già esistente, e chiedere per la struttura scelta le deleghe per i soggetti e per il modulo "BOPV" per operare nel gestionale stesso.

La manualistica di supporto alla registrazione ("Manuale utente GUARD") è disponibile nella sezione "Applicativi" all'interno del portale dell'AVEPA. La comunicazione dell'abilitazione rilasciata al richiedente è effettuata a cura dell'AVEPA - Area servizi IT e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione.

10.2 Informatizzazione, sottoscrizione e presentazione della notifica

La presentazione della notifica deve avvenire **esclusivamente** in modalità telematica tramite l'applicativo informatico BOPV, messo a disposizione dall'AVEPA.

La compilazione della notifica avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale.

Prima della compilazione della notifica, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

La compilazione della notifica può essere effettuata dall'operatore stesso oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposita delega da parte dell'operatore), secondo le indicazioni di seguito specificate. Per le modalità di autorizzazione all'accesso agli applicativi si rinvia al precedente capitolo 10.1 "Accesso moduli per la presentazione della notifica e del PAP".

Le indicazioni operative per la compilazione della notifica sono descritte nello specifico manuale operativo disponibile nella sezione dedicata alla produzione biologica del sito istituzionale dell'agenzia (<http://www.avepa.it/manuali-e-procedure-bio>).

Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via e-mail (procedure.superficie@avepa.it) con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla posizione interessata: numero identificativo della notifica, CUAA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/indirizzo e-mail.

L'applicativo, una volta rilasciata la notifica, consente la generazione di un documento informatico (in formato PDF) della stessa che deve essere sottoscritto con firma autografa o digitale:

- dal rappresentante legale dell'azienda;
oppure
- nel caso di società, da uno degli amministratori, purché nell'atto costitutivo depositato presso la Camera di Commercio competente risulti che gli amministratori siano rivestiti del ruolo di rappresentanza legale;
oppure
- dalla persona fisica individuata dal rappresentante legale dell'azienda, tramite apposita procura, come operatore preposto all'esercizio di tutta o parte dell'azienda. In questo caso la procura deve essere allegata alla notifica.

La notifica sottoscritta deve essere trasmessa, su supporto cartaceo o digitale, allo Sportello unico agricolo territorialmente competente entro 10 gg lavorativi dalla data di rilascio nel gestionale BOPV. La notifica deve essere trasmessa sempre con una lettera di accompagnamento che nel caso di invio tramite PEC coinciderà con la e-mail. Nel caso di invio della notifica di variazione, nella lettera di accompagnamento o nella PEC, l'utente dovrà descrivere la motivazione della variazione. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 20/2018, la copia della notifica sottoscritta deve essere contestualmente inoltrata all'OdC designato dall'operatore.

Se la notifica è trasmessa su supporto cartaceo, si deve procedere nel seguente modo:

1. stampare la notifica rilasciata da BOPV;
2. apporre sulla notifica la marca da bollo da 16 euro, qualora necessaria, ed effettuare l'annullamento della stessa con data e sigla del rappresentante legale dell'azienda;
3. sottoscrivere con firma autografa ed inviare, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, tramite raccomandata AR o consegnare a mano al SUA competente per territorio (indirizzi consultabili sul sito istituzionale dell'AVEPA nella sezione contatti).

Se la notifica è trasmessa su supporto digitale (i formati ammessi sono consultabili sul sito costituzionale al link <http://www.avepa.it/trasmissione-documenti>) si può procedere in modo diverso a seconda che la sottoscrizione della stessa sia stata fatta con firma autografa o elettronica:

- sottoscrizione con firma autografa:
 1. stampare la notifica rilasciata da BOPV;
 2. apporre sulla notifica la marca da bollo da 16 euro, qualora necessaria, ed effettuare l'annullamento della stessa con data e sigla del rappresentante legale dell'azienda;
 3. sottoscrivere con firma autografa;
 4. nel caso in cui sia stata apposta la marca da bollo sulla notifica, compilare in tutte le sue parti l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (**allegato A1**) disponibile nella sezione dedicata alla produzione biologica del sito istituzionale dell'agenzia (<http://www.avepa.it/documenti-biologica>).

5. scansionare la notifica firmata e l'autocertificazione firmata (se del caso) ed inviarle, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità, tramite PEC al SUA competente per territorio (indirizzi consultabili sul sito istituzionale dell'AVEPA nella sezione contatti);
- sottoscrizione con firma elettronica (non è necessaria la scansione del documento di identità):
 1. stampare la notifica rilasciata da BOPV;
 2. apporre sulla notifica la marca da bollo da 16 euro, qualora necessaria, ed effettuare l'annullamento della stessa con data e sigla del rappresentante legale dell'azienda;
 3. fare la scansione della notifica con la marca da bollo apposta ed annullata (se del caso);
 4. sottoscrivere il file formato .pdf della scansione con firma digitale;
 5. nel caso in cui sia stata apposta la marca da bollo sulla notifica, compilare in tutte le sue parti l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (**allegato A1**) disponibile nella sezione dedicata alla produzione biologica del sito istituzionale dell'agenzia (<http://www.avepa.it/documenti-biologica>);
 6. sottoscrivere l'autocertificazione di cui al punto 5 con firma digitale;
 7. inviare il file della notifica e dell'autocertificazione (entrambi sottoscritti con firma digitale) tramite PEC al SUA competente per territorio (indirizzi consultabili sul sito istituzionale dell'AVEPA nella sezione contatti).

L'operatore deve conservare una copia della notifica trasmessa all'AVEPA presso la sede legale dell'azienda.

Per l'individuazione dello Sportello unico agricolo competente per territorio, seguire le indicazioni descritte al capitolo 10.2.1 "*Competenza territoriale*".

10.2.1 Competenza territoriale

Sulla base di quanto stabilito dal DM 2049/2012 (art. 3 par. 5), la competenza territoriale della notifica è determinata secondo le regole per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Pertanto, hanno l'obbligo di presentare la notifica alla Regione del Veneto tramite il gestionale BOPV, gli operatori biologici che hanno sede legale ubicata nella regione Veneto. In questo caso lo Sportello unico agricolo provinciale dell'AVEPA competente per la gestione della notifica viene individuato generalmente in funzione della localizzazione provinciale della sede legale.

In deroga a quanto sopra, l'azienda con sede legale fuori regione Veneto può presentare la notifica tramite BOPV purché conduca una o più UP biologiche ubicate in regione Veneto ed il fascicolo aziendale sia ubicato in regione Veneto. Lo Sportello unico agricolo provinciale dell'AVEPA competente per la gestione della notifica viene individuato generalmente in funzione della localizzazione provinciale dell'unità produttiva o dove ricade la quota prevalente dei terreni/allevamenti/strutture condotti dall'azienda nel caso in cui l'operatore, con sede legale in un'altra regione, conduca più unità produttive biologiche in regione Veneto.

10.2.2 Indicazioni sull'imposta di bollo

Il DM 2049/2012 prevede che la notifica sia soggetta all'imposta di bollo.

L'operatore deve sempre apporre la marca da bollo qualora:

1. la notifica sia di inizio attività (PRIMA NOTIFICA) anche se trattasi di acquisizione di un'azienda condotta da un precedente operatore biologico (subentro);
2. presenti una NOTIFICA DI VARIAZIONE successivamente al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione;
3. presenti una NOTIFICA DI VARIAZIONE per cambio dell'OdC.

Le notifiche di variazione sono soggette all'imposta di bollo qualora le variazioni apportate dall'operatore sulla propria attività comportino direttamente un aumento o una diminuzione della produzione biologica. Pertanto, le variazioni che richiedono la marca da bollo sono:

- aumento o riduzione dell'attività biologica (es. passaggio da produttore vegetale a produttore vegetale e zootecnico o passaggio da preparatore a preparatore/importatore);
- aumento o riduzione della SAU biologica;
- aumento o diminuzione delle strutture dove si effettuata l'attività biologica;
- aumento o diminuzione delle UP biologiche;
- aumento o riduzione delle UP zootecniche biologiche;
- termine del periodo di conversione a seguito del riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

Le notifiche di variazione che non sono soggette ad imposta di bollo sono quelle presentate:

- per comunicare il termine del naturale periodo di conversione previsto dalla normativa vigente ovvero il transito delle superfici dal metodo "in conversione" al metodo "biologico";
- per allineare le superfici in notifica a quelle presenti nel piano di utilizzo di fascicolo redatto su base grafica o a seguito dell'applicazione del refresh purché non sia variata la consistenza aziendale in termini di numero di particelle biologiche condotte e/o in termini percentuali di conduzione;
- per comunicare una variazione in aumento o diminuzione dell'attività convenzionale e/o della superficie convenzionale e/o delle UP zootecniche convenzionali;
- per comunicare una variazione di macrouso biologico (es. da seminativo a fruttiferi);
- per dettagliare e/o aggiungere fasi della filiera nel caso di operatore "preparatore";
- per aggiungere/togliere paesi terzi nel caso di operatore "importatore";
- per comunicare una variazione della ragione sociale che non comporti la variazione del CUAA dell'azienda o per comunicare variazioni catastali o del codice ASL a seguito di attività di revisione dei codici stalla effettuato dall'ente competente.

Qualora l'operatore rientri nelle categorie di cui all'allegato B del DPR 642/1972, ovvero sia una ONLUS, le notifiche sono esenti dalla marca da bollo. In questo caso l'operatore deve allegare alla notifica un'autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (**allegato A2**).

10.2.3 Data di inizio conversione e durata periodo conversione - indicazioni

Per i produttori vegetali e/o sementi, la data di inizio conversione corrisponde alla data in cui viene notificato per la prima volta l'assoggettamento di un terreno al regime biologico ovvero la data di rilascio della notifica.

Il periodo di conversione è pari ad una durata di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi (es. fruttiferi), di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

Se il terreno oggetto di notifica, era condotto precedentemente da un altro operatore biologico, la data di inizio conversione corrisponde alla data di inizio conversione indicata dal precedente operatore, purché il subentrante comunichi la variazione entro 30 giorni solari dall'avvenuta variazione di conduzione. I termini di presentazione della notifica di variazione si intendono rispettati qualora l'operatore subentrante rilascia la notifica entro 30 giorni dalla data di inizio conduzione che deve essere immediatamente successiva a quella di cessazione della conduzione del terreno da parte del cedente.

10.2.4 Documentazione trasmessa unitamente alla notifica

L'operatore o il soggetto da esso delegato, dovrà trasmettere unitamente alla notifica la seguente documentazione:

- nota di accompagnamento nella quale l'utente, nel caso di NOTIFICA DI VARIAZIONE, descrive in maniera esaustiva la motivazione che ha comportato la comunicazione della variazione della situazione aziendale al fine anche di giustificare l'eventuale assenza dell'apposizione della marca da bollo; oppure, nel caso di notifica di inizio attività a seguito di subentro nella conduzione di terreni condotti precedentemente da un altro operatore biologico, indica il CUAA e la ragione sociale dell'operatore cedente;
- copia del documento di identità valido del rappresentante legale dell'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**allegato A1**) compilata con i dati della marca da bollo eventualmente posta sulla notifica (tale dichiarazione va inviata unitamente alla notifica solo se l'invio avviene tramite PEC);
- autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (**allegato A2**) nel caso in cui l'operatore rientri nella categoria della ONLUS.

11. DESCRIZIONE ATTIVITÀ PER L'INVIO DELLA NOTIFICA A SIB

In questo capitolo vengono descritte le attività di competenza dello Sportello unico agricolo propedeutiche alla trasmissione della notifica al portale nazionale SIB.

11.1 Protocollo e costituzione del fascicolo dell'operatore

Lo Sportello unico agricolo, ricevuta la notifica, procede alla protocollazione, tramite il gestionale *Docway*, della lettera di accompagnamento. Quindi procede con l'attività di verifica di completezza e coerenza della notifica propedeutica all'invio della stessa in SIB. Qualora l'esito dell'attività di verifica si conclude con esito positivo, lo Sportello unico agricolo provvede, tramite l'apposita funzionalità di BOPV, ad assegnare alla notifica una data ed un numero di repertorio.

11.2 Verifica rispetto dei termini di presentazione e competenza territoriale

Successivamente alla protocollazione della notifica in *Docway*, il funzionario provvede a verificarne la competenza territoriale.

Qualora la notifica sia pervenuta alla struttura errata, lo Sportello unico agricolo provvede ad inviare la stessa allo Sportello unico agricolo competente.

Per ogni notifica protocollata, deve essere verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante (oppure da soggetto avente potere di firma) ovvero dal soggetto richiedente o da un soggetto delegato dal rappresentante legale in possesso di apposita procura.

In caso di firma digitale occorre verificare che:

- il certificato di sottoscrizione digitale sia in corso di validità;
- la firma digitale appartenga al legale rappresentante oppure al soggetto avente potere di firma;
- nel caso in cui la firma sia di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, lo stesso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale o procura).

In caso di firma autografa occorre verificare che:

- sia presente la copia del documento d'identità, in corso di validità;
- nel caso in cui la firma sia di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, lo stesso sia titolato alla firma (nel caso di società, il controllo viene effettuato tramite atto costitutivo depositato presso la Camera di Commercio competente).

- b) apposizione della marca da bollo ove prevista: il funzionario provvede a verificare che la notifica sia accompagnata da marca da bollo. Nel caso di NOTIFICA DI VARIAZIONE senza marca da bollo, il funzionario, sulla base della verifica della notifica e delle motivazioni descritte nella nota di accompagnamento alla notifica, accerta se la NOTIFICA DI VARIAZIONE rientra nei casi descritti al capitolo 10.2.2 "Indicazioni sull'imposta di bollo" o se l'operatore sia una ONLUS. Nel caso in cui la notifica rientri nelle casistiche per le quali è necessario apporvi l'imposta di bollo, ma ne sia priva, il funzionario richiede formalmente all'operatore di trasmettere la marca da bollo entro i termini prescritti dal ricevimento della richiesta pena la non validità della notifica.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi di cui ai punti a) o b) non sia rispettato e/o presente o qualora non venga trasmessa la marca da bollo nei termini prescritti, sarà inviata all'operatore e per conoscenza all'OdC prescelto la non validità della notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata AR entro 10 giorni lavorativi dalla data invio della notifica all'AVEPA (SUA). La notifica sarà acquisita in BOPV tramite l'apposita funzionalità "Acquisizione documenti" e posta nello stato "NON VALIDA".

11.3 Verifica formale della notifica

Il funzionario provvede al controllo formale della notifica ovvero verifica che i dati inseriti in notifica siano coerenti tra loro e completi.

11.3.1 Verifica esistenza provvedimenti di esclusione a carico dell'operatore

L'art. 9, comma 2 lett. e) del d. lgs n. 20/2018, prevede che l'operatore non presenti, nel caso di esclusione, una notifica di inizio attività prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosità.

Tramite consultazione del gestionale BOPV, il funzionario, nel caso in cui l'operatore presenti una prima notifica per rientrare nel regime di produzione biologica, deve verificare che a carico dello stesso non siano stati adottati in data antecedente alla prima notifica oggetto di verifica, provvedimenti di esclusione da parte dell'OdC.

Se dal controllo emerge che l'operatore sia stato escluso dal regime, il funzionario accerta la motivazione dell'esclusione e il periodo trascorso a partire dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.

Il controllo ha esito positivo qualora si verificano una delle seguenti situazioni:

- l'operatore ha presentato una prima notifica successivamente i due anni dall'adozione del provvedimento di esclusione;
- l'operatore ha presentato la notifica prima che siano trascorsi i due anni dalla data della misura di esclusione, ma la motivazione dell'esclusione è riconducibile al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC.

Qualora il controllo abbia esito negativo, ovvero la prima notifica sia stata presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione e la motivazione dell'esclusione non sia riconducibile al mancato pagamento dei corrispettivi, la notifica sarà quindi acquisita in BOPV tramite l'apposita funzionalità "Acquisizione documenti" e posta nello stato "NON VALIDA" e lo Sportello unico agricolo provvederà a darne comunicazione sia all'operatore che all'OdC di controllo prescelto.

11.3.2 Verifica della completezza della notifica

Il funzionario verifica che i quadri della notifica siano stati compilati in maniera completa come di seguito indicato:

1. notifica intestata ad un operatore che effettua in una o più unità produttive l'attività di produzione vegetale e/o sementi: verificare che sia stato compilato il quadro "territorio" per tutte le unità produttive per le quali è stato indicato che svolge l'attività di produzione vegetale e/o sementi;
2. notifica intestata ad un operatore che effettua in una o più unità produttive l'attività di produzione zootecnica: verificare che sia stato compilato il quadro "zootecnia" della notifica in tutti i suoi campi, ovvero abbia indicato per tutte le unità produttive per le quali l'operatore ha dichiarato di effettuare l'attività zootecnica i seguenti dati: codice allevamento della stalla, la tipologia di animale allevato e in quale regime (convenzionale/biologico) nonché la tipologia della produzione (bovini da latte o da carne, ecc.) e abbia indicato la consistenza dell'allevamento sia in termini di capi che in termini di UBA;
3. notifica intestata ad un operatore che effettua in una o più unità produttive l'attività di produzione acquacoltura: verificare che sia stato compilato in tutte le sue parti i quadri "Acquacoltura parte I - Impianti e unità produttive", "Acquacoltura parte 2 - S.U.P. effici e volumi aziendali" e "Acquacoltura parte 3 - S.U.P. effici in concessione a mare/acque interne". Quest'ultima sezione deve essere compilata qualora nella sezione "Acquacoltura parte I - Impianti e unità produttive", l'utente dichiari di effettuare la produzione di acquacoltura in "mare" o in "acque interne". Si precisa che è essenziale che l'utente compili esaurientemente i quadri in quanto serve a localizzare con precisione gli impianti dove l'operatore effettua l'attività di produzione di animali d'acquacoltura;

4. notifica intestata ad un operatore che effettua l'attività di preparazione in più unità produttive: verificare che nel quadro "preparazione", l'operatore abbia indicato per tutte le unità produttive la filiera oggetto di lavorazione. Inoltre, l'operatore deve dettagliare per ogni filiera le fasi di lavorazione (trasformazione, magazzinaggio, confezionamento, ecc.) trattate dall'azienda e deve indicare inoltre se le attività della filiera vengono effettuate dall'azienda stessa o si avvale di un'azienda terza per lo svolgimento di quella precisa attività o se la effettua per conto di altre aziende;
5. notifica intestata ad un operatore che effettua l'attività di preparazione: verificare che il quadro "Strutture" sia stato debitamente compilato e che, qualora l'operatore si avvalga di conto terzi non assoggettati, abbia provveduto ad indicare correttamente i dati anagrafici dell'impresa terza;
6. notifica intestata ad un operatore che effettua l'attività di importazione in più unità produttive: verificare che nel quadro "importazione", l'operatore abbia indicato per tutte le unità produttive per quale filiera effettua l'attività di importazione e da quali paesi importa il prodotto nonché abbia valorizzato tutti i campi necessari.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo non riscontri irregolarità, provvede ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio tramite l'apposita funzionalità di BOPV ed a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service e, ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale nel caso di PRIMA NOTIFICA o di NOTIFICA di VARIAZIONE per aumento delle attività.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità, dovrà procedere seguendo le disposizioni di cui al capitolo 6 "Procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici" o al capitolo 7 "Procedimento di notifica di variazione".

11.3.3 Operatore produttore vegetale: verifica data inizio conversione

La data inizio conversione dei terreni assoggettati al regime biologico deve corrispondere alla data di rilascio della PRIMA NOTIFICA nel gestionale BOPV.

Si possono verificare le seguenti casistiche:

1. data di inizio conversione indicata nella PRIMA NOTIFICA o nella NOTIFICA DI VARIAZIONE per aumento della superficie biologica, antecedente alla data di rilascio della notifica stessa. Il funzionario provvede a verificare se l'operatore sia subentrato nella conduzione di terreni già assoggettati al regime biologico, ovvero sulla base della notifica valida del cedente, accerta la correttezza della data di inizio conversione nella notifica della nuova azienda. Il funzionario verifica inoltre che il nuovo operatore abbia presentato la notifica entro i 30 giorni solari dall'avvenuta variazione della conduzione. I termini di presentazione della notifica di variazione si intendono rispettati qualora l'operatore subentrante rilasci la notifica entro 30 giorni dalla data di inizio conduzione che deve essere immediatamente successiva a quella di cessazione della conduzione del terreno da parte del cedente operatore biologico;
2. data di inizio conversione antecedente alla data di rilascio della NOTIFICA DI VARIAZIONE a seguito del riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Il funzionario verifica che nella NOTIFICA DI VARIAZIONE sia stata indicata la data autorizzata solo per i terreni oggetto di riconoscimento;
3. data di inizio conversione antecedente alla data di rilascio della notifica a seguito di acquisizione da parte di un operatore già assoggettato al regime di nuovi terreni non precedentemente in regime biologico.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo non riscontri irregolarità, provvede ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio tramite l'apposita funzionalità di BOPV ed a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service e, ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale nel caso di PRIMA NOTIFICA o di NOTIFICA di VARIAZIONE per aumento delle attività.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità, dovrà procedere seguendo le disposizioni di cui al capitolo 6 *“Procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici”* o al capitolo 7 *“Procedimento di notifica di variazione”*.

11.3.4 Operatore produttore vegetale e/o zootecnico: verifica produzioni parallele

L'art. 11 del reg. (CE) 834/2007 prevede che l'intera azienda sia gestita adottando le tecniche della produzione biologica.

Tuttavia, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione d'acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica, purché le unità dedite alla produzione biologica siano separate da quelle non utilizzate per la produzione biologica e la separazione sia debitamente documentata e si verifichino le seguenti condizioni:

- nel caso di animali, vengano allevate specie distinte;
- nel caso di produzione vegetale, si tratti di varietà facilmente distinguibili;
- nel caso di produzione di animali d'acquacoltura, siano allevate le stesse specie, ma vi sia separazione tra i siti di produzione.

Il funzionario, dall'esame della notifica potrà verificare che non vengono rispettate le condizioni sopradescritte, accertando che l'azienda non abbia presentato l'autorizzazione alla deroga per le produzioni parallele.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo non riscontri irregolarità, provvede ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio tramite l'apposita funzionalità di BOPV ed a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service e, ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale nel caso di PRIMA NOTIFICA o di NOTIFICA di VARIAZIONE per aumento delle attività.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità, dovrà procedere seguendo le disposizioni di cui al capitolo 6 *“Procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici”* o al capitolo 7 *“Procedimento di notifica di variazione”*.

11.3.5 Verifica del rispetto dei tempi di comunicazione delle variazioni

Il DM 2049/2012 prevede che la NOTIFICA DI VARIAZIONE vada informatizzata ovvero inserita nel gestionale BOPV entro 30 giorni dall'avvenuta variazione. Il funzionario deve verificare il rispetto dei tempi di comunicazione di variazione nelle seguenti casistiche:

1. aumento della superficie biologica;
2. aumento delle strutture zootecniche biologiche;
3. subentro nella conduzione di terreni sottoposti già a regime biologico;
4. cambio dell'Organismo di controllo.

In caso di riscontro di anomalie o incompletezze nella compilazione della notifica, lo Sportello unico agricolo può chiedere all'operatore l'invio entro un congruo termine di informazioni o documenti che consentano di verificarne la correttezza.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo non riscontri irregolarità, provvede ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio tramite l'apposita funzionalità di BOPV ed a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service e, ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale nel caso di PRIMA NOTIFICA o di NOTIFICA di VARIAZIONE per aumento delle attività.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità, dovrà procedere seguendo le disposizioni di cui al capitolo 6 *“Procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici”* o al capitolo 7 *“Procedimento di notifica di variazione”*.

11.3.6 Verifica dell'invio al portale nazionale

Terminate le verifiche e sanate le eventuali irregolarità riscontrate, il funzionario provvede alla registrazione in BOPV della notifica tramite l'apposita funzionalità “Acquisizione documenti” e alla trasmissione tramite *“web service”* della notifica dal portale regionale veneto BOPV al portale nazionale SIB.

L'invio avviene automaticamente dopo aver effettuato l'attività di repertoriazione della notifica. È necessario, dopo aver effettuato l'acquisizione, verificare sempre che la notifica sia stata EFFETTIVAMENTE inviata al portale nazionale accertandosi che sia visibile la “spunta” verde e che la notifica abbia assunto lo stato amministrativo di **“RILASCIATA”**. In caso contrario, il funzionario deve entrare nel dettaglio della notifica e riprovare a rinviarla al portale nazionale tramite l'apposita funzionalità “INVIA SIAN”.

Se il sistema evidenzia un messaggio di errore che impedisce la trasmissione della notifica al portale nazionale, il funzionario corregge d'ufficio la notifica stessa e quindi procede con l'invio. Possono essere variati d'ufficio solo i dati oggetto di trascrizioni errate/mancanti, frutto di mero errore formale e che si possono accertare tramite verifica in altre banche dati. Di seguito si forniscono l'elenco degli errori che possono essere sanati d'ufficio dal funzionario dello Sportello unico agricolo:

- correzione dei dati anagrafici inerenti l'unità produttiva e/o strutture e/o contoterzisti (es. correzione del codice di avviamento postale dell'unità produttiva, del codice fiscale del rappresentante legale dell'unità produttiva, ecc.) ovvero dei soli errori che possono essere evidenziati dal confronto della notifica con il fascicolo elettronico aziendale o altre banche dati;
- correzione del comune dove sono localizzate le unità produttive e/o strutture e/o terreni in quanto non più esistente a seguito di fusione dei comuni;
- correzione del codice allevamento della stalla sulla base della verifica dalla banca dati della BDN.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo non riscontri irregolarità, provvede ad attribuire alla notifica un numero e data di repertorio tramite l'apposita funzionalità di BOPV ed a trasmetterla al portale nazionale SIB tramite web service e, ad inviare all'operatore l'avvio del procedimento per l'iscrizione nel registro regionale nel caso di PRIMA NOTIFICA o di NOTIFICA di VARIAZIONE per aumento delle attività.

Nel caso in cui il funzionario dello Sportello unico agricolo riscontri delle irregolarità, dovrà procedere seguendo le disposizioni di cui al capitolo 6 *“Procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco degli operatori biologici”* o al capitolo 7 *“Procedimento di notifica di variazione”*.

11.4 Chiusura procedimento iscrizione elenco regionale operatori biologici

Entro 20 giorni dalla data di caricamento in SIB del documento giustificativo, lo Sportello unico agricolo, previa verifica della coerenza tra il documento giustificativo e la notifica, comunica all'operatore la chiusura del procedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori biologici e l'esito positivo o negativo dell'istruttoria. Nei successivi 10 giorni la Sede centrale procede con l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

L'esito negativo dell'istruttoria o la valutazione negativa da parte dell'OdC o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'OdC, comportano la mancata iscrizione all'elenco regionale ovvero il mancato assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.

In caso di mancato caricamento a sistema da parte dell'OdC del documento giustificativo entro il termine massimo di 180 giorni dal caricamento in SIB della notifica, lo Sportello unico agricolo provvederà a comunicare all'operatore l'impossibilità di iscrivere lo stesso nell'elenco regionale a causa della mancanza di un elemento essenziale alla conclusione del procedimento

Il provvedimento di assoggettamento o non assoggettamento dell'operatore al regime di produzione biologica deve essere adottato nel caso in cui trattasi di una PRIMA NOTIFICA cioè di un nuovo operatore o di una NOTIFICA DI VARIAZIONE per aumento/diminuzione attività (produttore zootecnico che diventa anche trasformatore).

In alternativa alla comunicazione individuale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa destinata a tutti i beneficiari, a condizione che le informazioni da comunicare siano sufficientemente omogenee. Tale comunicazione è pubblicata all'Albo ufficiale dell'AVEPA per gli effetti di pubblicità legale, nonché nel portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), all'interno della sezione "Comunicazioni", a fini meramente informativi.

12. ALLEGATI

- Allegato A1 - Autodichiarazione per comunicare i dati della marca da bollo in caso di invio della notifica tramite PEC
- Allegato A2 - Autodichiarazione per comunicare l'esenzione della marca da bollo
- Allegato A3 - Checklist
- Allegato A4 - Comunicazione di recesso dal regime biologico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ provincia ____ il
__/__/__ e residente in _____ comune (__) in qualità di
_____ della ditta _____ (CUAA _____)

DICHIARA CHE

- l'identificativo della marca da bollo è il numero: _____
- la data di emissione della marca da bollo è il _____
- l'identificativo della notifica è il numero: _____
- la data di rilascio della notifica è il _____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:

tipo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____

Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo e data _____

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ provincia ____ il
__/__/____ e residente in _____ comune (____) in qualità di
_____ della ditta _____ (CUAA _____)

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

In relazione alla notifica inerente la produzione biologica n. _____ con data rilascio del _____, di godere dell'esenzione del bollo ai sensi della norma _____ in qualità di _____.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo e data _____

FIRMA

CHECKLIST - NOTIFICA
Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28.06.2007 e smi

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'OPERATORE

Dati identificativi	
Ragione sociale	
CUAA	Partita IVA
Sede legale dell'operatore	
Indirizzo	
Comune	
Provincia	CAP

TIPOLOGIA OPERATORE	
<input type="checkbox"/> Produttore	<input type="checkbox"/> Acquacoltura
	<input type="checkbox"/> Zootecnia
	<input type="checkbox"/> Raccolta di prodotti spontanei
	<input type="checkbox"/> Vegetali
	<input type="checkbox"/> Sementi
<input type="checkbox"/> Preparatore	<input type="checkbox"/> Preparazione
	<input type="checkbox"/> Esportazione
	<input type="checkbox"/> Sementi
<input type="checkbox"/> Importatore	<input type="checkbox"/> Importazione
	<input type="checkbox"/> Sementi

SEZIONE IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI NOTIFICA

NOTIFICA	
Tipologia notifica	<input type="checkbox"/> PRIMA
	<input type="checkbox"/> VARIAZIONE
Numero notifica	Data rilascio
NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO	
Prot. n. Docway	Data protocollazione

SEZIONE VERIFICA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

VERIFICA COMPETENZA TERRITORIALE		
Oggetto della verifica	Corrispondenza	
Notifica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se non di competenza		
Effettuato cambio di competenza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Trasmesso cartaceo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Estremi della nota di trasmissione		

VERIFICA DEI TEMINI DI PRESENTAZIONE		
Oggetto della verifica	Corrispondenza	
Presentazione nei termini previsti ovvero rispetto dei 10 gg dalla data di rilascio della notifica	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza della firma	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza della marca da bollo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN
Qualora la marca da bollo non sia necessaria indicare la motivazione	<input type="checkbox"/> Operatore ONLUS	
	<input type="checkbox"/> La variazione non comporta aumento o diminuzione dell'attività biologica	
	<input type="checkbox"/> Altra motivazione: _____	
Descrivere la motivazione della variazione:		
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):		
-		
-		
-		
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida	<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del

NN: non necessaria

NOTE:

VERIFICA FORMALE DELLA NOTIFICA		
Oggetto della verifica	Corrispondenza	
Prima notifica: verifica esistenza provvedimenti a carico dell'operatore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Data di adozione del provvedimento di esclusione		
Motivazione dell'esclusione		
In caso di esclusione per motivi diversi dalla morosità, l'operatore ha presentato la prima notifica dopo che sono trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida	<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del

VERIFICA FORMALE DELLA NOTIFICA		
Oggetto della verifica	Corrispondenza	
Operatore produttore vegetale e/o sementi con più unità produttive: è stato compilato il quadro territorio per tutte le unità produttive?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN

Operatore produttore zootecnico con più unità produttive: ad ogni unità produttiva è stato associato un codice stalle?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Operatore produttore acquacoltura con più unità produttive: sono state debitamente compilati i quadri specifici dell'acquacoltura?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Operatore preparatore con più unità produttive: nel quadro "preparazione" per ogni attività produttiva sono state le fasi di trasformazione che vengono svolte dall'operatore?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Operatore preparatore: il quadro strutture è stato correttamente compilato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Operatore preparatore che si avvale di contoterzisti non assoggettati: l'operatore ha fornito correttamente tutti i dati del contoterzista non assoggettato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Operatore importatore con più unità produttive: nel quadro "importazione" per ogni unità produttiva sono state indicati i dati relativi alla filiera/prodotti importati, paese di importazione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data	
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):			
-			
-			
-			
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida		<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del	

NN: non necessaria

NOTE:

VERIFICA DATA INIZIO CONVERSIONE – PRODUTTORI VEGETALE	
Oggetto della verifica	Corrispondenza
La data di inizio conversione corrisponde alla data di rilascio della prima notifica?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La data di inizio conversione è antecedente alla data di rilascio della prima notifica?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Nel caso in cui la data di inizio conversione sia antecedente alla data di rilascio della prima notifica, indicare il motivo:	<input type="checkbox"/> Acquisizione terreni da un operatore già assoggettato al regime biologico CUAA cedente: _____ Ragione sociale cedente

	<input type="checkbox"/>	Presentazione notifica di variazione a seguito riconoscimento retroattivo periodo di conversione	
	<input type="checkbox"/>	Errata indicazione della data di inizio conversione	
Prima notifica presentata a seguito di acquisizione di terreni condotti da un operatore bio: è stata indicata la data di inizio conversione indicata nella prima notifica dell'operatore cedente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
La notifica "tipologia prima" presentata a seguito di acquisizione di terreni condotti da un operatore bio: è stata rilasciata entro i 30 gg dalla data di inizio conduzione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Notifica di variazione presentata per riconoscimento retroattivo del periodo di conversione: l'operatore ha indicato la data autorizzata e solo per i mappali oggetto di riconoscimento?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data	
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):			
-			
-			
-			
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida	<input type="checkbox"/> Notifica non valida	
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del	

NN: non necessaria

NOTE:

VERIFICA PRESENZA PRODUZIONI PARALLELE (produttore vegetale/zootecnico)			
Oggetto della verifica	Corrispondenza		
Notifica: l'azienda conduce unità in regime biologico ed unità in regime convenzionale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Notifica – produttore vegetale: in caso di azienda mista, le specie vegetali sono facilmente distinguibili?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Notifica – produttore zootecnico: in caso di azienda mista, l'operatore alleva specie distinte?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Notifica – produttore d'acquacoltura: in caso di azienda mista, i siti d'acquacoltura sono separati?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN

Notifica: le unità biologiche sono separate dalle unità non biologiche?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
L'azienda ha presentato la richiesta di deroga per le produzioni parallele?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data	
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):			
-			
-			
-			
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida		<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del	

NN: non necessaria

NOTE:

VERIFICA RISPETTO DEI TEMPI DELLE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE			
Oggetto della verifica	Corrispondenza		
Notifica di variazione: la variazione rientra nelle casistiche previste dal manuale procedurale per le quali è necessario che vengano comunicate entro 30 gg dall'avvenuta variazione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NN
La variazione è stata comunicata nei tempi previsti?	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data	
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):			
-			
-			
-			
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida		<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n.	del	

NN: non necessaria

NOTE:

VERIFICA DELL'INVIO DELLA NOTIFICA AL PORTALE NAZIONALE		
Oggetto della verifica	Corrispondenza	
La notifica è stata acquisita nel portale BOPV	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

tramite l'apposita funzionalità "Acquisizione della notifica"?		
Riportare gli estremi del numero di acquisizione della notifica	n. _____	Del _____
La notifica è stata inviata al portale nazionale cioè è visibile l'attestazione ("spunta" verde) e lo stato amministrativo di rilasciata?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È stato necessario provvedere all'invio al portale nazionale tramite l'apposita funzionalità "INVIO SIAN" presente nel quadro generale di notifica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN
L'invio a SIAN ha fatto emergere degli errori di compilazione che possono essere corretti d'ufficio?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Descrivere le correzioni effettuate:		
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Estremi della richiesta	Prot. n. _____	Data _____
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):		
-		
-		
-		
Esito della verifica	<input type="checkbox"/> Notifica valida	<input type="checkbox"/> Notifica non valida
Estremi comunicazione di non validità della notifica	Prot. n. _____	del _____

NN: non necessaria

NOTE:

SEZIONE ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE OPERATORI BIOLOGICI

DEFINIZIONE ESITO PROCEDIMENTO ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE OPERATORI BIOLOGICI		
Oggetto della verifica	Definizione esito	
Esito della valutazione dell'OdC	<input type="checkbox"/> positiva	<input type="checkbox"/> negativa
Effettuata richiesta integrazioni?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN
Estremi della richiesta	Prot. n.	Data
Documento integrativo pervenuto (descrivere brevemente il documento pervenuto):		
-		
-		
Esito procedimento iscrizione elenco regionale degli operatori biologici	<input type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> negativo
Estremi provvedimento (prot. / data prot.)		
È stato inserito in conoscenza il referente delle produzioni biologiche della Sede centrale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

NN: non necessaria

NOTE:

Allo Sportello unico agricolo di _____

e

All'Organismo di controllo _____

Oggetto: Comunicazione di recesso dal sistema di controllo della produzione biologica reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28.06.2007 e smi

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ provincia ____ il
__/__/__ e residente in _____ comune (__) in qualità di
_____ della ditta _____ (CUAA _____)
assoggettato/a al controllo per la produzione biologica ai sensi del reg. (CE) 834/2007 e smi
dell'Organismo di controllo _____ (indicare la denominazione dell'organismo di controllo)
comunica di fuoriuscire dal sistema di controllo per la seguente motivazione (barrare la casella in
corrispondenza della motivazione che ha comportato il recesso):

- recesso volontario dal regime di controllo della produzione biologica;
- recesso volontario dal regime per subentro di un nuovo operatore (indicare CUAA e ragione sociale del nuovo operatore);
- decesso del rappresentante leale dell'azienda;
- altre cause (indicare la motivazione): _____.

Si allega copia fronte retro del documento di identità.

Luogo e data

FIRMA